



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Piazza Vittoria, 5 - 38122 Trento
Tel. 0461/497701 - Fax 0461/497759
e-mail: appa@provincia.tn.it
PEC: appa@pec.provincia.tn.it

SPETTABILI

AGENZIA PROVINCIALE PER LE OPERE
PUBBLICHE
SEDE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE E
FORESTE
SEDE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SEDE

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
SEDE

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
VIA TORRE VERDE, N. 23
38122 TRENTO TN

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
PALAZZO STELLA
VIA DEGASPERI, N. 77
38123 TRENTO TN

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
VIA DEL BRENNERO, N. 182
38122 TRENTO TN

FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE
VIA GIOVANNI SEGANTINI, N. 10
38122 TRENTO TN

COMITATO INTERPROFESSIONALE ORDINI E
COLLEGI TECNICI DELLA PROVINCIA
C/O ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO
PZZA S. MARIA MAGGIORE, N. 23
38122 TRENTO TN

Trento, 14 ottobre 2013

Prot. n. S504/2013/554945/17.8

OGGETTO: Gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti in seguito alle semplificazioni introdotte dalla recente normativa in materia.

Importanti novità in tema di materiali da scavo gestiti come sottoprodotti sono state introdotte il 21 agosto 2013, con la pubblicazione sulla G.U. n° 194 del 20 agosto 2013 della Legge n° 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013 n° 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cd "decreto Fare").

Le principali modifiche introdotte sono le seguenti:

- *l'art. 41, comma 2* introduce nell'art. 184 bis (Sottoprodotto) del D.Lgs. 152/2006 il comma 2 bis che limita l'applicazione del DM 161/2012 alle terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere soggette a VIA o AIA;
- *l'art. 41, comma 3* integra la definizione autentica di "suolo" del D.L. n. 2 del 25 gennaio 2012 comprendendo anche le matrici *materiali di riporto* costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica e terreno e introducendo la necessità di eseguire il test di cessione ai fini dell'applicazione dell'art. 185 comma 1 lettere b e c.
- *l'art. 41 bis, commi da 1 a 4* contiene una disciplina di semplificazione per i materiali da scavo, provenienti da cantieri con produzione inferiore ai 6000 mc, in base alla quale il proponente o il produttore attesta, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 da presentare all'APPA, il rispetto di determinate condizioni (comma 1) che consentono di gestire i materiali da scavo come sottoprodotti;
- *l'art. 41 bis, comma 5* prevede che la disciplina semplificata di cui ai commi da 1 a 4 si applichi, oltre che ai piccoli cantieri, anche ai materiali da scavo derivanti da cantieri di dimensioni superiori ai 6000 mc relativi ad attività od opere non soggette a VIA o AIA.

Alla luce delle nuove disposizioni normative la scrivente Agenzia, al fine di omogeneizzare le dichiarazioni per la gestione dei materiali da scavo ai sensi dell'art. 41bis sopraccitato, agevolare nello stesso tempo i soggetti interessati a redigere la dichiarazione in modo corretto e semplificare le operazioni di controllo, ha predisposto un'apposita modulistica.

In base a quanto previsto dall'art. 41bis del D.L. 69/2013, convertito con modifiche dalla legge 98/2013, per la gestione del materiale da scavo come sottoprodotto sono stati predisposti due moduli approvati con Determinazione del Dirigente del Settore Gestione Ambientale n. 495 di data 25 settembre 2013 (prot. n. 518363).

MOD1: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti preventiva alle operazioni di scavo;

MOD2: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti – conferma di avvenuto utilizzo da parte del produttore.

Al fine di agevolare l'invio da parte degli utenti interessati e l'archiviazione delle informazioni da parte della scrivente Agenzia è stata predisposta la possibilità di compilazione e trasmissione dei moduli on-line mediante accesso al "Portale dei servizi al cittadino" con Carta provinciale dei servizi (CPS - tessera sanitaria).

La CPS dovrà, qualora non lo sia già, essere preventivamente attivata presso gli sportelli abilitati (gli sportelli di attivazione sono gli uffici responsabili del riconoscimento del titolare della Tessera Sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi e di tutte le operazioni necessarie all'attivazione della stessa). Questa modalità consente di scaricare il modulo prescelto dal portale della Provincia Autonoma di Trento all'indirizzo www.provincia.tn.it, nella sezione contrassegnata in giallo "Punto Informativo" e selezionando sulla parte destra il servizio Portale dei servizi al cittadino, che presenterà il pulsante Modulistica Interattiva. Selezionando il pulsante con un clic sarà disponibile la funzione scarica modulo, che si potrà compilare sul proprio computer e

quindi trasmettere tramite il portale dei servizi al cittadino che in automatico lo invierà all'Agenzia e al comune di competenza, ricevendo poi un riscontro via e-mail dell'avvenuto invio. La compilazione on-line della modulistica consente l'identificazione univoca del dichiarante che pertanto non è tenuto ad allegare alla dichiarazione la fotocopia della propria carta d'identità, altrimenti necessaria.

I moduli sono comunque disponibili anche nella sezione modulistica sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, da cui possono essere scaricati e compilati. L'invio dovrà avvenire in via preferenziale tramite posta elettronica certificata.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. La scrivente Agenzia, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, è tenuta a svolgere accertamenti, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Si ricorda infine che in base agli artt. 183, 184 e 185 del d.lgs. 152/06 i materiali da scavo sono rifiuti qualora non gestiti come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del sopraccitato decreto legislativo ovvero secondo quanto previsto dal D.M. 161/2012 o dall'art. 41 bis del D. L. 69/2013.

Indicazioni per la compilazione dei moduli

Caratterizzazione dei materiali scavati

Il dichiarante si assume la responsabilità (anche penale) di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma. Pertanto qualora il dichiarante non disponga di documentazione tecnica che garantisca la sussistenza dei requisiti dichiarati si ritiene opportuno che vengano eseguite le determinazioni analitiche secondo le modalità di seguito indicate:

- eseguire il prelievo di un numero minimo di campioni composti pari ad uno, se il volume complessivo calcolato in banco è inferiore a 3000 mc e un campione aggiuntivo ogni qualvolta venga superato un multiplo intero di 3000 mc. Resta fermo che il numero di campioni dovrà essere incrementato in funzione dell'eventuale presenza di eterogeneità litologiche o di utilizzo del sito.

- le operazioni di campionamento dovranno essere effettuate con modalità conformi alle norme tecniche di settore e secondo le metodiche analitiche prescritte nell'Allegato 2 alla parte IV titolo V del D.Lgs 152/2006;

- i parametri analitici da ricercare dovranno essere definiti in base alle possibili contaminazioni ricollegabili alle attività antropiche svolte nel sito, o nelle sue vicinanze, o ad eventuali superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione derivanti da fenomeni naturali. Per la verifica analitica si ritiene opportuno fare riferimento al set minimo di parametri di cui alla tab. 4.1 dell'Al. 4 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161 con l'esclusione, se motivata, del parametro Amianto. Esiste un obbligo esplicito normativo di eseguire il test di cessione qualora lo scavo interessi porzioni di riporto ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. n. 2 del 25 gennaio 2013 convertito con modifiche dalla L. n. 28 del 25 marzo 2013 e modificato da ultimo dal comma 3 dell'art. 41 del D.L. 69/2013. In tutti gli altri casi al fine di garantire la tutela delle acque sotterranee (*punto b comma 1 art. 41 bis*) in relazione alle caratteristiche del materiale scavato ed al contesto idrogeologico del sito di utilizzo e alla tipologia di impiego si dovrà valutare l'opportunità di eseguire il test di cessione in conformità all'Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell'Amianto.

Compilazione e trasmissione

Il MOD 1 deve essere trasmesso preventivamente alle operazioni di scavo.

Eventuali modifiche delle informazioni contenute nel MOD 1, anche del solo contenuto delle schede allegate (che contengono le informazioni dei siti di utilizzo), richiedono l'invio di una comunicazione completa indicando nell'apposita casella che si tratta di una modifica.

In ognuna delle schede allegate al MOD 1 deve essere indicato in modo esclusivo o un sito o un impianto di utilizzo.

Il MOD 2 deve essere inviato dal produttore dei materiali da scavo dopo che il materiale scavato è stato utilizzato secondo quanto previsto nel MOD 1 ed eventuali sue modifiche.

Alle dichiarazioni deve essere allegata copia di un documento di identità del dichiarante salvo il caso in cui i moduli vengano trasmessi *on line* attraverso il portale dedicato, citato sopra.

Interventi di somma urgenza

La gestione prevista dall'art. 41 bis del D. L. 69/2013 si applica anche agli interventi di somma urgenza, riconosciuti con specifico provvedimento dell'autorità competente. Il MOD 1 dovrà essere trasmesso preventivamente allo spostamento del materiale.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE GENERALE
- dott.ssa Laura Boschini
Laura Boschini

MDR/MiB
Per informazioni:
U.O. Pianificazione tel. 0461-497758/20